

**DECISIONE N. 2228/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 13 ottobre 1997

**che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali
(programma Raffaello)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato (4), visto il progetto comune approvato il 2
luglio 1997 dal Comitato di conciliazione,

- (1) considerando che la realtà più evidente e più rilevante dell'Europa intesa come un'unica entità non è soltanto di ordine geografico, politico, economico e sociale, ma anche di ordine culturale;
- (2) considerando che in base al titolo IX del trattato, che è specificamente dedicato alla cultura, la Comunità deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;
- (3) considerando che l'articolo 128 del trattato individua come un settore d'intervento specifico i beni culturali; che questi ultimi sono l'espressione delle identità nazionali e regionali, nonché dei legami tra i popoli, e che occorre garantirne la salvaguardia e renderli più accessibili ai cittadini (anche a quelli che soffrono di un handicap), per favorire una migliore conoscenza e un rispetto reciproci;
- (4) considerando che un'azione comunitaria può contribuire a una migliore salvaguardia dei beni culturali, giacché essa incentiva lo scambio delle esperienze e delle tecniche d'intervento, oltre a promuovere forme di sinergia e associazioni operative;

(5) considerando che la salvaguardia dei beni culturali, per i suoi risvolti socioeconomici, si inquadra in un progetto di società e può fornire un contributo significativo alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo e allo sviluppo regionale, nonché al miglioramento della qualità di vita e dell'ambiente quotidiano dei cittadini, e che il lavoro creativo contemporaneo può svolgere un ruolo importante in tale campo;

(6) considerando che la cultura costituisce un campo d'azione di rilievo nella prospettiva della società dell'informazione, come sottolineato nella comunicazione della Commissione «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano d'azione»;

(7) considerando la necessità di svolgere ricerche a livello comunitario relative alla salvaguardia di beni culturali e la necessità altresì di porre in essere queste attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione in base alle disposizioni del programma quadro di RST (5), dalle quali il presente programma può trarre vantaggio;

(8) considerando l'esperienza acquisita dalla Commissione nell'ambito delle azioni condotte finora, in particolare in materia di beni architettonici, nonché i risultati delle consultazioni che la Commissione ha organizzato con tutte le parti interessate;

(9) considerando l'importanza che il Parlamento europeo attribuisce all'azione comunitaria a favore dei beni culturali, in particolare alla formazione, alla ricerca, alla sensibilizzazione dei giovani e degli adolescenti, alla cooperazione con i paesi terzi e con il Consiglio d'Europa, nonché ai nessi con le altre politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda la formazione e lo sviluppo regionale (6);

(5) Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

(6) Risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dei beni culturali in Europa (GU C 62 del 30. 5. 1974, pag. 5). Risoluzione del Parlamento europeo sulla salvaguardia dei beni architettonici e archeologici (GU C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 25). Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e archeologici della Comunità (GU C 309 del 5. 12. 1988, pag. 423). Risoluzione del Parlamento europeo sulla conservazione dei beni architettonici e sulla salvaguardia dei beni culturali (GU C 72 del 15. 3. 1993, pag. 160).

(1) GU C 265 del 12. 9. 1996, pag. 4.

(2) GU C 256 del 2. 10. 1995, pag. 38.

(3) GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 119.

(4) Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 1995 (GU C 287 del 30. 10. 1995, pag. 161), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 69) e decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996, pag. 29), decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997) e decisione del Consiglio del 24 luglio 1997.